

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- l'ARERA con la deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio Comunale, oppure ad *“altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*, con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del Consiglio Comunale;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L.147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43 comma 11 del D. L. 50 del 17/05/2022 ha inoltre precisato *‘All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva*

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- con nota in data 04.11.2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, in capo ai consorzi di area vasta esistenti. Ciò al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite al 31 dicembre 2021, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5bis, della legge regionale 1/2018, che assegna tale competenza alla conferenza d'ambito;
- questo Ente fa parte del CSR Consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (Consorzio di Area Vasta tra Comuni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 della L.R. 1/2018);

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CSR Consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 17 del 22/04/2022 ad oggetto 'Approvazione del piano economico-finanziario del servizio rifiuti urbani dei comuni dell'area omogenea n. 1 Acquese-Ovadese' che in questa sede si intende integralmente richiamata 'per relationem' e che viene allegata al presente provvedimento;

Preso pertanto atto della validazione del PEF afferente questo Ente da parte di soggetto a tal fine abilitato e della successiva approvazione dello stesso da parte del CSR Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021;

Dato atto con deliberazione dell'Assemblea n. 15/2016 il CSR ha affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alle società Econet S.r.l. con durata dell'affidamento pari a 20 anni sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 10/09/2022 con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la disciplina della TARIFFA CORRISPETTIVA, che prevede l'applicazione dal 01/01/2023 del prelievo in forma trinomina, in sostituzione della precedente modalità binomia, così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (Kpeso);

La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

La quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Valutato che ai fini di un graduale passaggio dalla modalità binomia all'attuale modalità trinomina sia necessario un periodo di transizione pluriennale in coerenza con l'evoluzione dei costi e dei conferimenti a partire dall'anno in corso, dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la Tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione dei Rifiuti Urbani Residui;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere che per l'anno in corso la tariffa a misura copra una quota dei costi complessivi della tariffa variabile pari al 58,77%, rimandando agli atti di approvazione delle tariffe per i successivi anni la definizione delle relative quote a seguito di valutazione e verifica dell'andamento dei quantitativi di conferimenti dei Rifiuti Urbani Residui;

Dato inoltre atto che per la determinazione delle tariffe 2023 per le utenze non domestiche, i coefficienti di legge utilizzati sono in alcuni casi stati applicati in misura inferiore al valore minimo ma comunque entro i ranges di legge al fine di mantenere un certo equilibrio tariffario rispetto al metodo precedente e che in generale i coefficienti utilizzati per le utenze domestiche e non domestiche che si discostano dal valore medio sono stati utilizzati con la finalità di non impattare eccessivamente sul calcolo tariffario complessivo in continuità con gli esercizi precedenti;

Preso atto della documentazione inviata da ECONET prot. 681 del 13/04/2023, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito specificato:

- Piano Economico Finanziario (PEF) Econet srl per il periodo 2022-2025;
- Relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore Econet S.r.l. redatta dalla Società Paragon Business Advisors S.r.l.
- Relazione di accompagnamento ECONET SRL
Ambito Omogeneo 1 del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;

Udito l'intervento del Sindaco, relatore;

Acquisiti i sotto indicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Il responsabile del servizio (F.to GHIONE Morena) _____

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario (F.to GHIONE Morena) _____

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani dei comuni dell'area omogenea n. 1 Acquese-Ovadese di cui questo Ente fa parte approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CSR - Consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 17 del 22/04/2022.

Di prendere atto del contenuto della allegata relazione di accompagnamento della società Econet Srl affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, approvandolo per quanto di possibile competenza.

Di approvare le tariffe di igiene ambientale anno 2023, determinate sulla base della sopraindicata documentazione e delle considerazioni esplicitate in preambolo, applicate da Econet srl per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, così come indicate nei prospetti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

G.C. N. 14 DEL 22/04/2023

OGGETTO: Approvazione tariffe RIFIUTI TIA 2023 ESEC. IMM.

Data lettura del presente provvedimento, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: GALLO ANGELO

Il Segretario Comunale
F.to: CANESSA MARIO VITTORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 116 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Merana, li 31/07/2023

Il Messo Comunale
F.to: Ghione Morena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/04/2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Merana, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:

CANESSA MARIO VITTORIO